

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 429

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, ARGIOLAS

il 6 giugno 2017

Interventi di promozione e comunicazione finalizzati alla destagionalizzazione dei flussi turistici
attraverso il sistema del trasporto aereo

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge ha lo scopo di introdurre uno strumento normativo necessario a costituire il presupposto per le politiche di promozione e comunicazione dirette a sostenere la domanda turistica nei periodi di bassa stagione al fine di distribuire i flussi turistici sia in termini temporali, avendo come obiettivo l'allungamento della attuale stagione turistica, che territoriali, estendendo i benefici economici della spesa turistica a prodotti e destinazioni non tipicamente estivi.

La percezione dell'offerta turistica isolana da parte dei mercati internazionali è ancorata al prodotto marino-balneare, sebbene le statistiche degli ultimi anni mostrino un sempre maggior interesse dei turisti stranieri verso i periodi immediatamente a ridosso della stagione estiva. I dati sugli arrivi e le presenze turistiche a disposizione evidenziano la prevalenza della domanda straniera rispetto a quella nazionale proprio nei mesi di maggio, settembre ed ottobre. Nel contempo prendono forma e si sviluppano nuovi prodotti turistici suscettibili di attrarre turisti oltre la stagione estiva. Si pensi al prodotto "Borghi", ai "Cammini", agli "short-break" per le città, al cosiddetto turismo attivo e sportivo. Il tutto, occorre sottolineare, in un contesto altamente competitivo dove ogni destinazione è potenzialmente raggiungibile in breve tempo.

La domanda turistica della bassa stagione è caratterizzata da una minore permanenza media rispetto alla stagione estiva, che riflette una minore disponibilità di tempo libero a disposizione. I dati della permanenza media registrati nelle strutture isolate nell'anno 2016 dimostrano l'assunto: permanenza gennaio 1,97 giorni; febbraio 1,80; marzo 1,99; aprile 2,36; maggio 3,24; giugno 4,58; luglio 5,79; agosto 6,16; settembre 4,82; ottobre 3,62; novembre 2,16; dicembre 1,84.

In un simile contesto appare evidente che il trasporto aereo costituisce il sistema più consono ad assecondare le caratteristiche della domanda in bassa stagione, specie, ma non solo, con riferimento

ai mercati internazionali.

Il disegno di legge consente, quindi, di poter destinare specifiche risorse ad interventi di promozione e comunicazione che mirino alla destagionalizzazione della domanda turistica, influenzando in via diretta sulla competitività della destinazione Sardegna ed indirettamente delle imprese, consentendo la creazione e lo sviluppo di nuovi prodotti e, conseguentemente, nuovi mercati, incrementando il numero delle presenze annue e migliorandone la distribuzione territoriale.

Il testo si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto della legge, riconoscendo il ruolo strategico delle politiche di destagionalizzazione dei flussi turistici attuate attraverso i canali offerti dal sistema del trasporto aereo.

L'articolo 2 reca l'autorizzazione di spesa per un orizzonte temporale pluriennale, riferito alla bassa stagione. L'orizzonte triennale appare la dimensione temporale minima perché l'investimento possa esplicare i suoi effetti in considerazione dello strumento di riferimento.

L'articolo 3 rimanda alla Giunta la fissazione degli indirizzi strategici, dei criteri e delle modalità attuative degli interventi finalizzati alla destagionalizzazione previsti dall'articolo 1.

L'articolo 4 contempla la copertura finanziaria, ponendo le risorse necessarie in capo all'Assessorato del turismo, artigianato e commercio.

L'articolo 5 dispone in merito all'entrata in vigore, che si propone sia immediata dati i ristretti tempi a disposizione in relazione all'adozione dei successivi atti necessari a dare avvio alle campagne promozionali entro la fine dell'anno.

**Scheda di Analisi Tecnico Normativa (ATN)
del 31 maggio 2017**

Oggetto	Disegno di legge concernente "interventi di promozione e comunicazione finalizzati alla destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso il sistema del trasporto aereo"
Proponente	Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio
Testo analizzato del 30 maggio 2017	

Parte I - Profili tecnico-normativi di diritto interno

1.1 - Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di disegno di legge introduce una normativa che non incide sulla disciplina vigente. Si valuti peraltro se inserire la norma all'interno della legge regionale 13 aprile 2010, n. 10 (Misure per lo sviluppo del trasporto aereo).

1.2 - Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

Lo schema di disegno di legge rispetta le competenze legislative statali ed è conforme alla Costituzione e allo Statuto speciale.

1.3 - Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte alla Corte costituzionale.

1.4 - Ulteriori considerazioni

All'art. 1, appare necessario precisare che le attività effettuate dalla Regione avvengono "nel rispetto del diritto dell'Unione europea" al fine di evitare che in sede applicativa possano essere adottati degli atti in contrasto con tale normativa.

Parte II - Profili tecnico-normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale

2.1 - Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea)

Se si prevede, come indicato in precedenza, che le attività effettuate dalla Regione avvengano nel rispetto del diritto dell'Unione europea è possibile affermare che lo schema di disegno di legge rispetti la normativa dell'Unione europea.

2.2 - Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte ai giudici dell'Unione europea.

Parte III - Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

3.1 - Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale

In Consiglio regionale sono stati depositati i seguenti progetti di legge nella materia del turismo:

- 1) PROPOSTA DI LEGGE N. 372 presentata dai Consiglieri regionali DEDONI - COSSA - CRISPONI il 17 ottobre 2016 - Interventi per l'incremento del turismo "fuori stagione";
- 2) PROPOSTA DI LEGGE N. 339 presentata dai Consiglieri regionali BUSIA - DESINI il 17 giugno 2016 - Legge quadro per il turismo regionale;
- 3) PROPOSTA DI LEGGE N. 320 presentata dai Consiglieri regionali LOTTO - COCCO Pietro - COMANDINI - MORICONI - TENDAS - COLLU - COZZOLINO - DEMONTIS - DERIU -

FORMA - MANCA Gavino - MELONI - PINNA Rossella - PISCEDDA - RUGGERI - SABATINI - SOLINAS Antonio il 3 maggio 2016 - Norme in materia di turismo.

3.2 - Correttezza delle definizioni

La proposta di disegno di legge non contiene definizioni.

3.3 - Correttezza dei riferimenti normativi

La proposta di disegno di legge non contiene alcun riferimento normativo.

3.4 - Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite

Lo schema di disegno di legge non modifica o abroga disposizioni vigenti.

3.5. - Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

L'art. 1, non contiene le finalità, bensì l'oggetto della legge, e pertanto è stato modificato il titolo dell'articolo nella sezione "testo alternativo".

Si veda la sezione "testo alternativo" per le altre modifiche.

Testo alternativo
(in grassetto le modifiche, in sottolineato le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)

Art. 1
Oggetto

1. Al fine di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici e distribuirne i benefici sull'intero territorio regionale, la Regione attiva politiche di promozione e comunicazione attraverso i canali offerti dal sistema del trasporto aereo.

Art 2
Autorizzazione di spesa

1. Per consentire l'adeguata programmazione degli interventi diretti alla destagionalizzazione **previsti dall'articolo 1**, è autorizzata la spesa di euro 4.800.000 per l'anno 2017 e di euro 12.000.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Art. 3
Criteri

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con delibera della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità attuative **degli interventi diretti alla destagionalizzazione previsti dall'articolo 1**.

Art. 4
Norma finanziaria

1. Nel bilancio della Regione per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità, Programma 04, (Cap. SC07.0627)

Anno 2017 euro 4.800.000,00

Anno 2018 euro 12.000.000,00

Anno 2019 euro 12.000.000,00

Anno 2020 euro 12.000.000,00

In aumento

Missione 07 - Turismo, Programma 01, (Cap.)

Anno 2017 euro 4.800.000,00

Anno 2018 euro 12.000.000,00

Anno 2019 euro 12.000.000,00

Anno 2020 euro 12.000.000,00

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

~~È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.~~

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. Al fine di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici e distribuirne i benefici sull'intero territorio regionale, la Regione attiva politiche di promozione e comunicazione attraverso i canali offerti dal sistema del trasporto aereo nel rispetto del diritto dell'Unione europea.

Art. 2

Autorizzazione di spesa

1. Per consentire l'adeguata programmazione degli interventi diretti alla destagionalizzazione secondo quanto previsto all'articolo 1, è autorizzata la spesa di euro 4.800.000 per l'anno 2017 e di euro 12.000.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Art. 3

Criteri

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative degli interventi diretti alla destagionalizzazione previsti dall'articolo 1.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificati in complessivi euro 40.800.000 per gli anni 2017-2020 in ragione di euro 4.800.000 per l'anno 2017 e di euro 12.000.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 (missione 07 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC06.0177). Agli stessi oneri si provvede:

- a) per gli anni dal 2017 al 2019, mediante corrispondente riduzione di pari quota delle

risorse già iscritte in conto della missione 10 - programma 04 - titolo 1 (capitolo SC07.0627) del bilancio regionale per gli stessi anni;

- b) per l'anno 2020, nei limiti delle risorse stanziare in conto della corrispondente missione, programma e titolo del bilancio regionale per lo stesso anno.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2017-2019 sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA

in diminuzione

missione 10 - programma 04 - titolo 1 (cap. SC07.0627)		
2017	euro	4.800.000
2018	euro	12.000.000
2019	euro	12.000.000

in aumento

missione 07 - programma 01 - titolo 1 (cap. SC06.0177)		
2017	euro	4.800.000
2018	euro	12.000.000
2019	euro	12.000.000.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).